

n. 105/2021 Liq. Patr.



TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Quarta Civile

Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni

Il Giudice delegato,
nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14 ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 105/2021 L.pP;
vista la domanda presentata da Emanuela Zizzari, con l'Avv. Piercarlo Bertani, e la documentazione allegata;
ritenuta la propria competenza in quanto l'istante risiede in Prevalle (BS), Via XI Febbraio, n. 72;
vista la relazione particolareggiata redatta da parte dell'Avv. Marco Garza nominato quale organismo di composizione della crisi;
ritenuto che la domanda soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;
ritenuto in particolare che non risulta ostativa all'apertura della procedura l'avvenuta stipulazione da parte della ricorrente, in data 22.5.2020, dell'atto di compravendita meglio specificato nelle note integrative depositate su richiesta di questo Giudice, trattandosi peraltro di un atto eventualmente suscettibile di essere colpito dalle iniziative che, ad oggi, la L. n. 3/2012 riconosce al Liquidatore (cfr. in particolare il novellato art. 14 *decies*, c. II, della L. n. 3/2012 in materia di azione revocatoria esercitata dal Liquidatore);



osservato inoltre che il negozio in questione, pur risultando astrattamente riconducibile alla categoria degli atti revocabili *ex art. 2901 c.c.*, non pare, alla luce della complessiva documentazione acquisita, potersi qualificare quale atto in frode ai creditori rilevante ai sensi dell'art. 14 *quinquies*, c. I, della L. n. 3/2012;

osservato al riguardo, per inciso, che appare condivisibile l'orientamento per cui la riscrittura dell'art. 14 *decies* della L. n. 3/2012 operata con L. n. 176/2020 non ha comportato l'abrogazione implicita per incompatibilità del requisito dell'assenza di atti in frode di cui all'art. 14 *quinquies*, c. I, risultando questi ultimi ascrivibili ad un insieme di atti più ampio rispetto a quello degli atti "semplicemente" revocabili e viepiù connotati da "*un'effettiva preordinazione della procedura in danno dei creditori o esercizio abusivo del relativo diritto*" (Cfr. Trib. Ravenna, 29.4.2021), diversamente da quanto emerge rispetto all'atto in esame; ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art. 14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di **EMANUELA ZIZZARI** nato a Galatina (LE) il 17.2.1977 e residente in Prevalle (BS), Via XI Febbraio, n. 72 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore l'avv. Marco Garza** con studio in Cologne (BS) autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;



- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati a cura della Cancelleria nell'apposita area denominata "*Crisi da sovraindebitamento*" del sito del Tribunale di Brescia (a tal fine il Liquidatore provvederà senza ritardo a depositare copia della domanda e del presente decreto con oscuramento dei soli dati sensibili);
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi eccedenti la somma mensile di € 500,00=, che sarà invece acquisita alla procedura, disponendo che il Liquidatore provveda a richiederne il pagamento al terzo obbligato mediante bonifico diretto sul c.c. intestato alla procedura;
- h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:



- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
 - deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
 - prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
 - segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
 - richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
 - richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
 - richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);
- i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 18/11/2021

Il Giudice delegato
Alessandro Pernigotto

